



COMUNE DI FRATTE ROSA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ufficio Servizi Sociali e Demografici

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
COMUNE DI FRATTE ROSA - ANNO 2022
(ART. 11 L. 431/1998 - ART. 12 L.R. 36/2005 - D.G.R. 1288/2009 e s.m.i.)**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Visto l'art. 11 della L. 431/98 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto l'art. 12 della Legge Regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. concernente "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" il quale stabilisce che la Regione preveda interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dall'art. 11 della legge n. 431/98;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 22 agosto 2022 (G.U. n. 187 del 11/08/2022), con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo di sostegno locazioni disponibili per l'anno 2022, assegnando alla Regione Marche l'importo di € 7.844.900,69;

Vista la nota prot. n. 4244 del 22/08/2022 con la quale la Regione Marche ha invitato ad attivare le procedure pubbliche per la raccolta delle richieste di contributo ai sensi della DGR n. 1288/2009 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Area Amministrativa – Settore Primo- del Comune di FRATTE ROSA n. 38 del 10/10/2022 ad oggetto " *Approvazione requisiti e criteri per l'erogazione del fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazioni per l'anno 2022*";

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune di FRATTE ROSA, per la richiesta di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2022

**TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
10 novembre 2022**

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della istanza, **pena l'esclusione:**

a) essere cittadini italiani o altra condizione equiparata o cittadini di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione.

Singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, sono riconosciuti validi purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni;

b) avere alla data di presentazione della domanda la residenza anagrafica e regolare contratto di locazione nell'alloggio sito nel Comune di Fratte Rosa, per il quale si richiede il contributo (vengono presi in considerazione anche i contratti di locazione precedenti, sempre riferiti all'anno 2022, purché continuativi e sia attestata la residenza nell'immobile);

c) avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Marche;

d) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda;

e) essere conduttore di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);

f) essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà sia pubblica sia privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, comunque non soggetti alla generale disciplina degli alloggi di e.r.p. (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.);

g) Qualora l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta e dovrà essere prodotta in allegato, la certificazione I.S.E.E. relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tal caso il contributo può essere concesso esclusivamente se la somma dei valori delle singole certificazioni ISEE presentate, rientra nei limiti sopra stabiliti per la fascia A o per la fascia B.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, il richiedente deve comunque appartenere al nucleo familiare del predetto titolare e pertanto avere residenza anagrafica nel medesimo appartamento; in tal caso è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico ha presentato domanda di contributo.

h) avere un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, rapportato alla composizione numerica del nucleo familiare, oltre il quale la domanda non può essere ammessa, non superiore a:

fino ad Euro 600,00 mensili per nuclei familiari monopersonali;

fino ad Euro 650,00 mensili per nuclei familiari con un numero di componenti da due a quattro;

fino ad Euro 700,00 mensili per nuclei familiari con un numero di componenti superiore a quattro;

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

i) avere un reddito ISEE 2022 del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente, rientrante nei limiti di seguito indicati:

FASCIA A – nucleo familiare il cui valore ISEE non sia superiore all'importo annuo di un assegno sociale

INPS (pari ad € 6.085,43 per il 2022) e per il quale l'incidenza del canone rispetto al valore ISEE, non sia inferiore al 30%;

(il contributo, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, è tale da ridurre l'incidenza al 30% attraverso un massimo di contributo pari a 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale);

FASCIA B – nucleo familiare il cui valore ISEE non sia superiore all'importo annuo di due assegni sociali

INPS (pari ad € 12.170,86 per il 2021) e per il quale l'incidenza del canone rispetto al valore ISEE, non sia inferiore al 40%;

(il contributo, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, è tale da ridurre l'incidenza al 40% attraverso un massimo di contributo pari a 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

In caso di Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE con redditi pari a 0 (zero) oppure redditi di importo inferiore al canone di locazione annuo è necessario allegare alla domanda di partecipazione la attestazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

l) essere in regola con il pagamento del canone di locazione, da documentare entro il 31/01/2023, come segue:

- nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), produrre attestazione del proprietario dell'alloggio attestante la regolarità del pagamento dei canoni di locazione (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità);
- nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, produrre le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo

da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.

Si precisa che la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione non attiverà alcun procedimento ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. dovendosi intendere la presente procedura a carattere concorsuale e pertanto esclusa dall'applicazione di suddetta norma.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La situazione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi all'erogazione del contributo di cui all'art. 11 L. 431/98 ss.mm.ii. è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE anno 2022 - in corso di validità - calcolata secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.

ART. 3 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E. in corso di validità.

Il contributo massimo concedibile è determinato come segue:

FASCIA	Valore ISEE	Incidenza canone/valore ISEE	Importo massimo contributo elargibile: Fascia A: <i>1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale</i> Fascia B: <i>1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale</i>
A	€ 6.085,43	<i>non inferiore al 30%</i>	€ 3.042,72
B	€ 12.170,86	<i>Non inferiore al 40%</i>	€ 1.521,36

Il contributo come sopra determinato, verrà riparametrato in misura proporzionale all'effettiva entità del Fondo a disposizione per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone annuo di locazione.

ART. 4 NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve dichiarare se lui o altri soggetti facenti parte del

proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante, ha/hanno già percepito o ha/hanno fatto richiesta di contributi per:

a. pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto e/o già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda:

b. pagamento dei canoni di locazione, relativi al medesimo periodo, quale beneficiario del Fondo Morosità Incolpevole;

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente ,punti a), b), il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR;art. 10 c.2 L. 431/98); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto, con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Avviso, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno d'imposta di cui al medesimo periodo di riferimento.

I contributi concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza **di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

ART. 5 COMPILAZIONE D.S.U. ISEE

I richiedenti dovranno presentare personalmente o attraverso un CAF o personalmente presso l'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore ISEE riferita ai redditi anno 2020 (l'Amministrazione procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta D.S.U.).

Per la corretta redazione della D.S.U.-I.S.E.E si ricorda che, in sede di presentazione al CAF, devono essere indicati tra l'altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti dai componenti del nucleo familiare, inclusi libretti postali, depositi bancari etc. nonché i contributi percepiti da Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli erogati dal Comune di Fano. In caso contrario l'INPS evidenzierà le omissioni o difformità nell'attestazione Isee, che dovrà pertanto essere regolarizzata ai fini dell'ammissibilità al contributo.

Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di matrimonio, con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza.

Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS una DSU ISEE valida, entro il termine di scadenza dell'Avviso Pubblico o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall'ufficio.

ART. 6 MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati dal presente Avviso ed alla formulazione di una graduatoria in ordine crescente di valore I.S.E.E., tenuto conto che tutti i richiedenti in possesso dei requisiti avranno accesso al beneficio, secondo i criteri di calcolo stabiliti al precedente articolo 3, in misura proporzionale al contributo effettivamente concesso dalla Regione Marche.

Qualora, una volta ripartito il fondo, non si vada al suo esaurimento, l'eventuale quota residua verrà ripartita in maniera proporzionale tra i beneficiari già individuati e comunque entro i limiti di contributo massimo concedibile previsto al precedente articolo 3.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all'effettiva liquidazione del finanziamento regionale e pertanto l'ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto all'erogazione del contributo stesso.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inoltrate unicamente sui moduli allegati predisposti dal comune e scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.fratte-rosa.pu.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno **10 novembre 2022**;

Il Comune di San Lorenzo in Campo non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato inoltro delle domande per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l'automatica esclusione della domanda dalla graduatoria.

Si ricorda che le dichiarazioni contenute nelle domande di assegnazione di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. L'utente e' quindi consapevole di assumersi ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità che comportano l'immediata decadenza dei benefici conseguiti fatta salva denuncia alla competente AG.

Entro il 31 gennaio 2023 dovrà essere presentata attestazione del proprietario dell'alloggio, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, attestante il pagamento dei canoni locativi dei mesi da gennaio 2022 a dicembre 2022 ovvero, per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.

La mancata presentazione della documentazione sopra citata comporta l'inammissibilità della domanda poiché priva dei requisiti indispensabili alla valutazione istruttoria, ai sensi della L.241/90.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- Copia del Contratto di Locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, relativa all'anno 2022 (mod. F23) o copia della documentazione attestante l'esercizio dell'opzione della cedolare secca;
- Copia dell'attestazione ISEE anno 2022;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto per l'anno in cui si

- chiede il beneficio;
- Copia documento di identità del richiedente il beneficio economico;
 - Per i cittadini extra comunitari, copia del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs 25.07.1998 n.286 e s.m.i.

Dove chiedere informazioni

eventuali informazioni potranno essere richieste presso L'ufficio Servizi Sociali (0721774212 – 0721774211).

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 l'Ufficio è tenuto a fornire informazioni sull'iter della pratica esclusivamente alla/al richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata. In tal caso la/il delegata/o dovrà presentare allo sportello fotocopia sia del proprio documento d'identità che di quello del delegante.

ART. 9 VERIFICHE

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Le verifiche verranno effettuate su tutte le dichiarazioni ISEE con redditi pari a 0 (zero) e a campione sulle restanti in misura non inferiore al 10% del totale delle domande presentate.

In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici e si procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.

Il Comune si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

Responsabile del procedimento

Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Avaltroni.